

Legge regionale 13 agosto 2002 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 25/08/2011

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

Art. 6

(Concessione dell'uso del marchio)

1. L'uso del marchio è concesso, per i prodotti ammessi, ai seguenti soggetti:

a) imprese agricole, singole e associate;

b) imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate, operanti nel settore agroalimentare;

c) associazioni di produttori agricoli.

2. I soggetti autorizzati all'uso del marchio hanno l'obbligo di utilizzare il medesimo nei modi indicati nel decreto di concessione.

3. La concessione all'uso del marchio è subordinata al pagamento degli importi previsti dal tariffario di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c).